



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA DEL SINDACO

n° 23 / 01/08/2018

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO

IL SINDACO

PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc.;

VISTO il Regolamento della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. n. 29/R del 26 maggio 2008 ("Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del Servizio Idrico Integrato"), che contiene obblighi e divieti a tutela delle riserve idropotabili vigenti durante l'intero anno solare;

VISTA la L.R. n. 69/2011 istitutiva dell'Autorità Idrica Toscana, che agli art. 10 e 27 attribuisce all'AIT le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel suddetto Regolamento, l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

CONSIDERATA la richiesta dell'Autorità Idrica Toscana di adottare per il periodo estivo una specifica ordinanza di divieto di tutti gli usi non essenziali dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto, accompagnati da un'adeguata attività di vigilanza e controllo;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, nonché della pubblica incolumità mediante propria ordinanza;

VISTI gli artt. n. 50 e 54 D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI UTILIZZARE L'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI URBANI E RURALI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-DOMESTICI, NEL PERIODO DAL 06 agosto 2018 AL 30 settembre 2018.

Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. La Polizia Locale ed il personale dipendente del gestore con funzioni di vigilanza sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Durante il periodo di validità della presente ordinanza, restano comunque fermi gli obblighi ed i divieti previsti nel Regolamento Regionale DPGR n. 29/R del 26/05/2008, per la violazione dei quali la Polizia Locale ed il personale dipendente del gestore con funzioni di vigilanza sono tenuti a trasmettere all'Autorità Idrica Toscana,

ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 69/2011, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, per verificare l'introito delle somme dovute quale pagamento in misura ridotta ex-art. 16 L. 689/1981 o per l'emissione della relativa ordinanza ex-art. 18 L. 689/1981.

INFORMA

che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Pierguido Pini;

che contro il presente provvedimento sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;

l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Pisa;
- Autorità Idrica Toscana;
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Polizia Provinciale;
- Acque s.p.a (Gestore del servizio idrico integrato);

DISPONE INOLTRE

che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (stampa, internet, radio, tv e social network).

Dalla Sede Comunale, li 01/08/2018

IL SINDACO

TOTI GABRIELE